

CONVENZIONE

L'anno 2018 il giornodel mese di

....., in Prato in un locale del Comune di Prato Servizio

“Servizi Sociali e Immigrazione ” (nel prosieguo “Servizi Sociali”, per il

presente atto cui intervengono:

il Dott. nato a il,

non in proprio ma in qualità di dirigente dei Servizi Sociali del comune di

Prato Codice Fiscale 84006890481-Partita IVA 00337360978, secondo

quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto e dall'art.22 del regolamento

Generale per l'attività contrattuale ed in esecuzione del provvedimento n.

del

e

Il Sig. nato a il

..... domiciliato per la carica presso la sede dell'

Associazione sottoindicata, non in proprio ma quale legale rappresentante

dell'Associazione

PREMESSO - che

- con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 10.04.2018 sono stati dettati

gli indirizzi per l'organizzazione delle vacanze anziani 2018;

- il Comune di Prato (**di seguito denominato “Comune”**) ha indetto, con

D.D. n. un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta ad

Enti del Terzo settore per realizzare i “Soggiorni estivi” per anziani

autosufficienti - anno 2018;

- l'Associazione (di seguito nominata **“Associazione”**) è stata

individuata a seguito della suddetta selezione;

• l'Associazione ha sede a ... ed opera da almeno tre anni nel settore delle iniziative di

• l'Associazione ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;

• l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il Comune affida l'organizzazione di soggiorni estivi in località marine, termali e montane per i mesi di giugno, luglio e settembre 2018 a

Il comune, nell'ambito delle iniziative sociali a favore della terza età, intende promuovere l'organizzazione di servizi volti a sostenere la qualità della vita dei cittadini con opportunità di svago e socializzazione per prevenire e contrastare i rischi derivanti da situazioni di solitudine, isolamento e disagio.

In un'ottica di sostegno al benessere delle persone anziane, il Comune intende incentivare le iniziative di gruppo rivolte agli anziani contribuendo anche alla loro realizzazione in termini di organizzazione e intervento economico a sostegno per i cittadini meno abbienti mediante il riconoscimento di una quota di compartecipazione ai costi sulla base alla

condizione economica ISEE.

L'organizzazione del servizio è da svolgersi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di selezione pubblica.

Art. 2 Destinatari

L'iniziativa è rivolta ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere autosufficienti;
- b) Aver compiuto i 65 anni d'età;
- c) non esercitare attività lavorativa;
- d) essere residenti nel Comune di Prato da almeno due anni;
- e) valore dell'indicatore ISEE fino a € 18.000,00.

Il soggetto interessato deve, una volta effettuato, il pagamento dell'associazione recarsi in vacanza, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentata. In caso di mancato utilizzo del soggiorno il soggetto è escluso dal contributo per i tre anni successivi.

Art. 3 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima fino al 30/9/2018.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale la convenzione può essere rinnovata, ove sussistano in bilancio le necessarie disponibilità, previa verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse e finanziamento della spesa, di anno in anno, fino a un massimo di ulteriori tre anni con apposita determinazione dirigenziale senza che l'associazione nulla possa

pretendere in caso di mancato rinnovo.

Il rinnovo è in ogni caso subordinato alla conferma dei costi di soggiorno per ciascuna persona proposti dall'aggiudicatario in sede di offerta relativa alla procedura avviata con il presente avviso con l'unica possibilità di garantire un incremento per adeguamento ISTAT.

La variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT-FOI, con riferimento all'annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.

Il Comune di Prato si riserva in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, mancata sussistenza in bilancio delle necessarie disponibilità, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 4 - Modalità di realizzazione del progetto – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) verificare i requisiti dichiarati dai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al soggiorno, inclusi i requisiti previsti per la compartecipazione ai costi del soggiorno;
- b) comunicare all'associazione l'elenco degli utenti del servizio per i quali è riconosciuta la quota di compartecipazione ai costi del soggiorno, redigendo apposita graduatoria degli utenti suddivisa in tre fasce:
 - ✓ la prima composta da coloro che hanno reddito (determinato sulla base dell'ISEE) fino a 6.000,00 euro;
 - ✓ la seconda fascia composta da coloro che hanno reddito (determinato

	sulla base dell'ISEE da 6.0001,00 fino a € 12.000,00 euro);	
	✓ la terza fascia composta da coloro che hanno reddito (determinato sulla base dell'ISEE da 12.001,00 euro fino a 18.000,00 euro).	
	All'interno di ciascuna fascia la graduatoria sarà redatta in base al reddito, a parità di reddito prevale il cittadino di età maggiore.	
	c) verificare e validare l'ammontare totale della quota di compartecipazione al soggiorno spettante a ciascun utente comunicata dall'associazione fino a un ammontare massimo di € 24.480,00 IVA inclusa.	
	d) erogare all'associazione la quota di compartecipazione di cui al punto precedente, riconosciuta agli utenti inseriti in graduatoria con le seguenti modalità:	
	<ul style="list-style-type: none"> • il 90% del predetto importo di euro € 24.480,00, dopo la stipula della presente convenzione; • il 10% a conguaglio della somma effettivamente dovuta, dietro presentazione della fattura di pagamento del soggiorno e dell'elenco nominativo e generalità dei soggetti beneficiari vistato per ricevuta da ciascun beneficiario. 	
	e) erogare all'associazione a rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione del servizio - elencate al successivo articolo 8 - la somma massima di € 1.500,00 (comprensiva anche, in base all'art. 18 del d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e all'art. 30 della L. 383/2000, degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati) .	
	Con tale rimborso l'associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Prato per l'organizzazione di cui	
	5	

trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi;

f) effettuare indagini a campione sugli utenti per verificare il livello di qualità del servizio erogato.

Art. 5 - Modalità di realizzazione del progetto – Impegni dell'Associazione

L'associazione si impegna a:

a) realizzare i soggiorni estivi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di selezione pubblica, gestendo direttamente i rapporti con le agenzie di viaggio e le strutture di cui ci si avvale per il soggiorno. L'associazione si impegna con la stipula della presente convenzione a considerare terzo il comune rispetto agli impegni dalla stessa assunta con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolto nell'organizzazione dei soggiorni;

b) realizzare i soggiorni estivi secondo quanto previsto nel progetto che forma parte integrante della presente convenzione, presso le strutture alberghiere e con le caratteristiche e condizioni specificate nella tabella inserita nella proposta progettuale allegato B dell'avviso di gara;

c) provvedere attraverso il proprio personale a calcolare e comunicare al Comune, l'ammontare della quota di compartecipazione spettante in relazione a ciascun utente inserito nella graduatoria predisposta dal Comune, nella misura totale massima di € 24.480,00IVA inclusa, in base ai criteri di seguito indicati:

- valore dell'indicatore ISEE fino a € 6.000,00: compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo del 50% della quota

	del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 95% della	
	quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;	
	<ul style="list-style-type: none"> • valore dell'indicatore ISEE da 6.0001,00 fino a € 12.000,00: 	
	compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo	
	del 30% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un	
	massimo del 80% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle	
	risorse disponibili;	
	<ul style="list-style-type: none"> • valore dell'indicatore ISEE da 12.001,00 fino a € 18.000,00: 	
	compartecipazione ai costi del servizio nella misura pari ad un minimo	
	del 15% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un	
	massimo del 60% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle	
	risorse disponibili;	
	d) effettuare il calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario come di	
	seguito indicato:	
	<ul style="list-style-type: none"> • in base alla posizione in graduatoria, ai soggetti che rientrano nella 	
	prima fascia, calcolare un importo di compartecipazione ai costi del	
	servizio pari al 50% della quota di spesa del soggiorno preventivata;	
	poi, ove residuano risorse, calcolare un importo di compartecipazione	
	ai costi del servizio ai soggetti che rientrano nella seconda fascia per	
	un importo pari al 30% della quota di spesa del soggiorno	
	preventivata; poi, ove residuano risorse, calcolare un importo di	
	compartecipazione ai costi del servizio spettante ai soggetti che	
	rientrano nella terza fascia per un importo pari al 15% della quota di	
	spesa del soggiorno preventivata.	
	<ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui sussistano ancora risorse disponibili i valori base di 50, 	
7		

	aspetti concernenti i soggiorni quali i trasferimenti, la sistemazione nelle	
	camere, la qualità del vitto e l'organizzazione del tempo libero per il	
	gruppo; provvedere inoltre a seguire gli utenti qualora si verificassero	
	problemi di ordine sanitario quali ricovero, pronto soccorso, acquisto di	
	medicinali, avvisando le famiglie nel caso si rendesse necessario il rientro	
	a casa;	
	j) assicurare la collaborazione al comune nelle indagini di customer	
	satisfaction fornendo l'indirizzo e mail ovvero il recapito telefonico;	
	k) presentare, a conclusione del progetto:	
	- la richiesta di rimborso dovuto fino ad un massimo di € 1.500,00	
	(comprensiva anche, in base all'art. in base all'art. 18 del d.lgs.	
	03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e all'art. 30 della L.	
	383/2000, degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i	
	volontari/associati) quale rimborso per le spese di organizzazione	
	rientranti nelle tipologie di spesa specificate al successivo art. 8 ed il	
	rendiconto delle medesime corredato della relativa documentazione	
	giustificativa;	
	- la presentazione di una autocertificazione che attesti che le suddette	
	spese rendicontate sono effettivamente sostenute dall'associazione per	
	l'organizzazione dei soggiorni estivi;	
	- il tabulato delle strutture alberghiere comprovanti l'effettiva	
	partecipazione degli utenti al soggiorno per i quali è stata riconosciuta	
	la quota di compartecipazione. Si considerano partecipanti gli utenti	
	che, per ragioni di forza maggiore adeguatamente documentata, non	
	abbiano potuto partecipare al soggiorno e per i quali l'associazione ha	
9		

dovuto pagare il soggiorno;

- una relazione finale sull'andamento dei soggiorni con l'indicazione del numero dei partecipanti e la descrizione delle attività svolte, evidenziando gli aspetti positivi emersi e le difficoltà riscontrate nonché, in questa ultima ipotesi, i comportamenti adottati per garantire il ripristino del regolare svolgimento della vacanza.

Art. 6 Sede Organizzativa

L'associazione si obbliga a garantire, entro trenta giorni dall'affidamento del servizio e per tutta la durata della convenzione, una propria sede operativa nel territorio del Comune.

Tale sede dovrà risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività e dovrà essere dotata di un congruo numero di linee telefoniche regolarmente presidiate almeno durante la fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 16.00, nonché di fax e di indirizzo e-mail cui fare riferimento in caso di particolare urgenza.

Il domicilio del gestore deve essere presso la sua sede legale ed è ad esso che il Comune indirizzerà avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con lo stesso.

Art. 7- Soggetto responsabile

Il Responsabile per l'associazione è Il Sig. il quale è tenuto a coordinare e controllare l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed è altresì il referente nei confronti dei competenti livelli operativi del Comune.

Art. 8 – Rendiconto

L'associazione richiede, ai fini della rendicontazione delle spese di organizzazione e gestione delle vacanze anziani 2018, il rimborso delle tipologie di spesa di seguito specificate, sostenute durante il periodo di svolgimento dell'intero progetto:

- Spese telefoniche e spese postali;
- Rimborsi spese sostenute dai volontari per spostamenti con mezzo pubblico, mezzo privato o altro mezzo, per piccole consumazioni, per spese telefoniche e per le missioni autorizzate;
- Spese per sopralluoghi nelle località dei soggiorni;
- Spese per le tasse di ingresso per il pullman;
- Spese di cancelleria, materiale di consumo e attrezzature di modesta entità sostenute per l'organizzazione delle vacanze anziani;
- Oneri per assicurazione;
- Spese per i pasti dei volontari , limitatamente al periodo delle iscrizioni e delle attività di sportello.

Art. 9 - Pagamenti

La liquidazione a favore dell'associazione delle somme di cui all'articolo 4, punto d) avviene con le modalità dallo stesso previsto. L'importo stabilito dal punto e) dello stesso articolo è erogato a conclusione del progetto.

Il Comune procede al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta completa di tutta la documentazione specificata dalla presente convenzione.

Il pagamento avviene altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dal Comune attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le richiesta e l'unita documentazione devono essere trasmesse a: Servizi Sociali e Immigrazione Via Roma 121 - 59100 Prato. Il Comune procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale, di quella contributiva e assicurativa dell'associazione.

Art. 10 - Personale

Per lo svolgimento delle attività e prestazioni inerenti i soggiorni estivi degli anziani anno 2018, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione assicura il rispetto della normativa vigente in materia dei diritti dell'utenza e di tutela dei dati personali, nonché di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

L'associazione garantisce che tutto il personale impiegato (dipendenti, volontari e/o associati) è regolarmente assicurato con polizza di responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione. L'associazione assicura altresì la copertura assicurativa dei volontari e/o del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa. In particolare l'associazione si impegna ad attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza

assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dal presente affidamento, con scadenza il 30 settembre 2018, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio in questione ed adeguati al presente avviso in relazione alla tipologia di utenza. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'associazione è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E' responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale.

L'affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 11 - Assicurazioni infortuni /danni

l'Associazione affidataria è tenuta ad attivare, prima dell'avvio della Convenzione, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate, di durata non inferiore alla durata della Convenzione stessa, provvedendo al rinnovo in caso di rinnovo della Convenzione medesima ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente all'attività affidata in convenzione ed adeguati al presente avviso. L'affidatario deve inoltre garantire l'assistenza sanitaria "Non stop" valida anche per persone di età superiore ai 75 anni.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'associazione assicurato.

Deve essere inoltre attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso causato dai destinatari del progetto durante lo svolgimento delle attività nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente e volontario agli utenti del progetto. L'Associazione provvede a dare comunicazione scritta di tali atti ai Servizi Sociali.

Art.12 - Privacy e accesso atti

L'associazione si impegna ad utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali anche su supporto informatizzato messi a disposizione dall'Amministrazione

per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, secondo le regole e modalità previste dal D.L. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), con particolare riferimento ai dati relativi agli utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti agli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione impartirà in ordine alla citata normativa per avvisontire la protezione dei dati.

Prima dell’inizio dell’organizzazione dei soggiorni l’associazione, deve fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. Il Responsabile individuato accetta la nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Prato nella scheda conservata agli atti della Servizi Sociali.

In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intende responsabile privacy il rappresentate legale dell’associazione.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell’associazione

L’associazione si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi articoli, a garantire la regolare e puntuale organizzazione dei soggiorni estivi

secondo quanto previsto nella proposta presentata e nella presente convenzione, in collaborazione con i Servizi Sociali.

L'associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica.

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procede alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

L'associazione, per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni. L'associazione si obbliga, inoltre, a dimostrare, in qualsiasi momento su richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisisce, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'associazione nei confronti dei propri dipendenti.

L'associazione si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

L'associazione solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'associazione stesso.

Il Comune è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 14 - I Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità

Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale, i Servizi Sociali svolgono i seguenti compiti:

- a) espletano le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'affidamento;
- b) svolgono i controlli sulle prestazioni richieste all'associazione ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, il servizio predispone adeguati e specifici strumenti e azioni ed ha la facoltà di effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, al fine di verificare la conformità dell'attività fornita dall'associazione alle prescrizioni di legge e alle condizioni stabilite in convenzione. In questo caso l'associazione è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Art. 15 - Sospensioni e interruzione del servizio

L'associazione non può sospendere l'organizzazione dei soggiorni estivi in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune e l'eventuale sospensione per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione della convenzione per colpa.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni dell'organizzazione, il soggetto associazione deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso il soggetto deve impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l'interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia dell'associazione come dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 16 - Inadempienze,

Le attività oggetto del presente avviso devono essere eseguite secondo le modalità indicate e nel progetto presentato in sede di offerta. In caso di divergenza tra le modalità di svolgimento delle attività e le modalità specificate nell'avviso e nella convenzione, il Comune di Prato provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far

pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se non pervengono le stesse nel termine sopra indicati, o nel caso non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

INADEMPIENZA	PENALITÀ in euro
Mancata fornitura dei servizi ¹ di cui all'art. 5 (per ogni inadempimento)	250,00
Mancata cooperazione al controllo di qualità (per ogni inadempimento)	250,00
Violazione di una delle disposizioni previste dall'art. 10 in materia di personale. (per ogni violazione)	200,00
Violazione di una delle disposizioni previste dall'art. 11 in materia di privacy (per ogni violazione)	500,00
Violazione di una delle disposizioni previste dall'art. 13 "Obblighi e responsabilità dell'associazione" (per ogni violazione)	200,00
Mancato stipula o rinnovo delle polizze di assicurazione (per ogni giorno di ritardo)	500,00

Il Comune di Prato , oltre all'applicazione delle penali, può richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo le

¹ Per servizi s'intende ogni fornitura di beni e servizi previsti nell'articolo nessuno escluso e tutti gli adempimenti che il Comune . può richiedere al gestore. La sanzione è irrorata sia per la mancata o parziale erogazione sia per il mancato rispetto degli elementi qualitativi previsti.

modalità previste dal successivo art. 28 oltre alla richiesta di risarcimento

danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento danni e

spese sono recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto

dell'affidamento

L'associazione è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento

dell'organizzazione dei soggiorni estivi oggetto del presente Avviso e,

nell'esecuzione dell'organizzazione medesima, ha l'obbligo di uniformarsi a

tutte le disposizioni di legge e regolamentari nonché alle disposizioni emanate

dal Comune di Prato o dalla Regione Toscana.

Qualora si verificano uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di

cui al presente Avviso il Comune di Prato, ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 1456 del Codice Civile, può avvalersi della clausola risolutiva,

intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto

con effetto immediato. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di

richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze

accertate e della risoluzione della convenzione.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere l'affidamento nel caso di gravi

inadempienze da parte dell'associazione.

Si procede alla risoluzione di diritto della convenzione ed al riconoscimento

dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui

l'associazione:

a) fa trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito

dall'Amministrazione per uniformarsi alle condizioni stabilite nel presente

capitolato nei casi di accertata difformità dell'esecuzione;

b) cede o subappalta l'organizzazione dei soggiorni;

c) non presenti i documenti richiesti ai termini di legge;

d) il legale rappresentante dell'associazione sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

e) interrompe le prestazioni senza giustificato motivo. In tal caso l'importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter contrarre nel futuro con l'Amministrazione;

f) violi gli obblighi concernenti i diritti di privativa e gli obblighi di riservatezza;

g) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Prato che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti.

h) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Prato le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

i) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:

- la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo

		di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; ▪ l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
		documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del
		totale dei lavoratori regolarmente occupati;
	j)	Mancata comunicazione tempestiva al comune e alla Prefettura di tentativi
		di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti
		dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
	k)	Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
		dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice
		delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
		intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
		all'articolo 80 del Codice.
	l)	Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell'offerta che sono
		stati oggetto di valutazione.
	m)	Qualora l'associazione non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.
		136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
	n)	Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale
		dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti
		agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30
		giorni ripetuti per più di tre volte.
	o)	Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate all'associazione
		abbia superato il 15% dell'importo complessivo della convenzione.
	p)	Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
	q)	La perdita d'iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione
	22	

sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali i nel Registro unico nazionale del Terzo settore . Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

r) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive.

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata della convenzione nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, sono addebitati all'associazione.

In ogni caso, il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione della convenzione l'associazione si impegna a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dei soggiorni. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da

comunicarsi all'associazione con lettera raccomandata A/R.

In tal caso il Comune è tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'associazione deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

Art. 18 – Recesso dal contratto da parte del comune

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'associazione da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

Art. 19 - Norme in materia prevenzione, repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Gli obblighi di comportamento previsti dal Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolve di diritto o decade in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'associazione contraente del suindicato "Regolamento".

I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del legale rappresentante, dell'associazione. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione della convenzione e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa della convenzione stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione della convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

L'Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante dell'associazione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Art. 20 – Recesso dal Contratto da Parte dell'associazione.

In caso l'associazione receda anticipatamente dal contratto, il Comune, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Il Comune conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia della convenzione.

Art. 21 – Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese della convenzione e consequenziali sono a carico del gestore.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e smi che trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'associazione si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'associazione è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del

D.P.R. 445/2000 e smi, è rilasciata dal rappresentante legale

dell'associazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il Codice identificativo avviso (CIG).

Art. 23 - Clausola compromissoria e procedure di ricorso

È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs 104/2010. Eventuali ricorsi possono essere proposti al TAR Toscana, sede di Prato, Via Ricasoli 40, termini indicati dall'art. 120 del citato d.lgs., 5° comma.

Art. 24 - Disposizioni Finali

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, è registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale

carico del richiedente. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per _____ il _____ Comune

Per Il soggetto aggiudicatario